

Publicato il 22/04/2026

N. 02410/2026 REG.PROV.CAU.
N. 04711/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4711 del 2026, proposto da L'Arsenale s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Benedetto Giovanni Carbone, Giuseppe Giuffré, Enrico Gai e Giulio Valerio Sciarra, presso lo studio dei quali in Roma, via degli Scipioni, 288, ha eletto domicilio e con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;

contro

Comune di Tarquinia;

nei confronti

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Capitaneria di porto di Civitavecchia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della determinazione del Comune di Tarquinia del 14.4.2026, reg. gen. n. 539, avente a oggetto: revoca affidamento del servizio di gestione dello

stabilimento balneare comunale e contestuale risoluzione del contratto rep. 1021 del 10.7.2025; escussione della polizza fideiussoria n. 450633864 del 6.5.2025; rilascio dell'immobile libero da persone e cose entro il termine di 15 giorni; annullamento d'ufficio delle SCIA prot. n. 23238 del 30.5.2026 (pratica SUAP n. 16763281009-29052025-1812), relativa all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e prot. n. 23193 del 30.5.2025 (pratica SUAP n. 16763281009-29052025-1711), per l'esercizio dell'attività di stabilimento balneare;

- del preavviso di revoca dell'affidamento del servizio di gestione dello stabilimento balneare comunale per il triennio 2025- 2027 e contestuale risoluzione del contratto del 10.07.2025 cit.;

- in quanto occorrer possa, della nota della Capitaneria di porto di Civitavecchia del 9.3.2026 (prot. Comune di Tarquinia n. 10911 del 10.3.2026), recante la relazione di sopralluogo presso lo stabilimento balneare comunale **Bonita Beach**;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni subiti e subendi, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, in dipendenza dei provvedimenti sopra impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta da parte ricorrente *ex art. 56 c.p.a.*;

Ritenuto che – impregiudicata ogni questione, anche in rito – sussistono i presupposti di cui all'art. 56 cit. per la concessione dell'invocata tutela interinale;

P.Q.M.

accoglie la domanda di tutela cautelare monocratica e, per l'effetto, sospende provvisoriamente il gravato provvedimento del 14.4.2026;

fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12.5.2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 22 aprile 2026.

Il Presidente
Mario Alberto di Nezza

IL SEGRETARIO